



Società della Salute della Toscana

Allegato 1 del. Assemblea n.7 del 26 Giugno 2019

REGIONE TOSCANA

Società della Salute della Lunigiana

REGOLAMENTO dei SERVIZI SOCIALI LUNIGIANA

***“ I pensieri non sono che sogni,
fin quando non vengono messi alla prova
i loro effetti”***

W. Shakespeare

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI

PREMESSA

TITOLO I° - CRITERI GENERALI

CAPO I° PRINCIPI ED OBIETTIVI

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Obiettivi dei Servizi Sociali
- Art. 3 Criteri informativi

CAPO II° SOGGETTI E CRITERI DI ACCESSO

- Art. 4 Soggetti
- Art. 5 Criteri di accesso alle prestazioni sociali
- Art. 6 Criterio di valutazione economica
- Art. 7 Associazionismo e cooperazione sociale
- Art. 8 Diritto all'informazione e procedure di accesso
- Art. 9 Tutela dei soggetti deboli
- Art. 10 Accesso ai documenti amministrativi
- Art. 11 Interruzioni/variazioni delle prestazioni sociali

CAPO III° SETTORI DI INTERVENTO E TIPOLOGIE DI SERVIZI

- Art. 12 Settori di intervento
- Art. 13 Tipologia dei servizi

TITOLO II° - AREE DI INTERVENTO

CAPO IV° ANZIANI

- Art. 14 Soggetti
- Art. 15 Finalità
- Art. 16 Prestazioni
- Art. 17 Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- Art. 18 Intervento economico a sostegno dell'autonomia della persona e del nucleo
- Art. 19 Assistenza domiciliare
- Art. 20 Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)
- Art. 21 Inserimento in strutture semi residenziali *per non auto e autosufficienti*
- Art. 22 Inserimento in strutture residenziali (RSA-RA-Casa Famiglia)
- Art. 22. Bis. Liste di Priorità e criteri per la redazione delle liste di priorità

CAPO V° DISABILITA'

- Art. 23 Soggetti
- Art. 24 Finalità
- Art. 25 Prestazioni
- Art. 26 Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- Art. 27 Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del

nucleo

Art. 28 Assistenza domiciliare ed aiuto personale

Art. 29 Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)

Art. 30 Assistenza scolastica

Art. 31 Inserimenti lavorativi

Art. 32 Inserimento in strutture semi residenziali

Art. 33 Inserimento in strutture residenziali (R.S.D)

CAPO VI° INFANZIA ADOLESCENZA GIOVANI E FAMIGLIE

Art. 34 Soggetti

Art. 35 Finalità

Art. 36 Prestazioni

Art. 37 Interventi di sostegno alla genitorialità

Art. 38 Supporto educativo alle famiglie

Art. 39 Orientamento e consulenza

Art. 40 Adozione

Art. 41 Affidamento familiare

Art. 42 Inserimento in strutture residenziali

Art. 43 Interventi educativi e ricreativi per il tempo libero

Art. 44 Consultorio Adolescenti

Art. 45 Interventi per il sostegno a gestanti e madri in difficoltà

Art. 46 Mediazione linguistica

Art. 47 Intervento economico di sostegno temporaneo all'autonomia di nuclei con minori

CAPO VII° SALUTE MENTALE ADULTI

Art. 48 Soggetti

Art. 49 Finalità

Art. 50 Prestazioni

Art. 51 Intervento di sostegno sociale e riabilitativo

Art. 52 Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo

Art. 53 Assistenza domiciliare

Art. 54 Assistenza a scambio relazionale ed educativo

Art. 55 Inserimenti lavorativi

Art. 56 Inserimenti in strutture semi residenziali

Art. 57 Inserimento in strutture residenziali (*Struttura Residenziale, Gruppo appartamento-Casa famiglia*)

CAPO VIII° DIPENDENZE

Art. 58 Soggetti

Art. 59 Finalità

Art. 60 Prestazioni

Art. 61 Supporto educativo e socio- riabilitativo, individuale e a gruppi

Art. 62 Inserimento lavorativo

Art. 63 Inserimento in comunità terapeutica

Art. 64 Attività di prevenzione, informazione, consulenza a singoli, nuclei e istituzioni

CAPO IX° ADULTI

Art. 65 Soggetti

Art. 66 Finalità

Art. 67 Prestazioni

Art. 68 Intervento di sostegno sociale e riabilitativo

Art. 69 Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo

Art. 70 Assistenza domiciliare sociale

Art. 71 Inserimento in casa famiglia

CAPO XI° NORME FINALI

Art. 72 Deroghe

Art. 73 Ricorsi

Art. 74 Tutela dei dati personali

Art. 75 PAECO

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il Regolamento dei Servizi Sociali Lunigiana s'ispira :

- I. al dettato Costituzionale,
- II. alla legislazione nazionale e regionale in materia,
- III. ai principi e valori del Codice deontologico professionale degli Assistenti Sociali.

2. La normativa di riferimento, ivi comprese loro eventuali modifiche e/o integrazioni, è la seguente:

Artt. 3 e 32 della Costituzione;

- L.7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata ed integrata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 e dal D.Lgs. 14 marzo 2005 n.35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005 n. 80”
- L. 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”
- L. 5 febbraio 1992 n.104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e sue successive modifiche ed integrazioni
- D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421”
- L. 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”;
- L. Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.
-
- L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.
- L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e s.m.i.
- L.R. 18 dicembre 2008 n. 66 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza” e s.m.i.
- L.14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, art. 23
- DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e s.m.i.
- L.R. 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale”
- D.Lgs 15 Settembre 2017 n.147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- Legge 28 Marzo 2019 n.26 “Conversione in Legge, con modificazioni del D.L. 28 Gennaio 2019 n.4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 Codice del terzo settore attuativo della Legge 6 Giugno 2016.

3. Si rinvia, inoltre, alla specifica normativa di settore vigente in materia.

PREMESSA

Il momento storico che stiamo vivendo è caratterizzato da un grande cambiamento nell'organizzazione del sistema sociale e sanitario della Regione Toscana.

La prospettiva per i servizi sociali è strettamente collegata alla consistenza dei mutamenti sociali: quello demografico, l'allargamento del concetto di "ben - essere", gli atteggiamenti della popolazione, la distribuzione delle risorse e il peso della spesa sociale all'interno della spesa pubblica.

Seguendo questa prospettiva, la consapevolezza è quella di elaborare un regolamento di Servizio Sociale che evidenzi come l'accesso "universale" previsto dalla L. 328/2000 sia selettivo.

Il regolamento è lo strumento che ha la funzione di guidarci nell'applicazione del principio di eguaglianza del trattamento, di promozione di interventi per le pari opportunità al fine di ridurre le cause di disagio individuale e generale.

La comunità a cui ci rivolgiamo è caratterizzata da un elevato indice di anzianità ma che conserva anche lo spirito solidaristico e la partecipazione che sono grandi risorse ad integrazione e supporto dei servizi sociali.

TITOLO I° CRITERI GENERALI

CAPO I° PRINCIPI ED OBIETTIVI

Art. 1 - Principi generali

Gli interventi del Servizio Sociale devono mirare a garantire:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona, delle famiglie, dei gruppi e delle aggregazioni sociali, a garanzia della libera scelta e dell'autodeterminazione;
- b) la promozione della qualità della vita, con attenzione all'eliminazione ed alla riduzione delle condizioni di bisogno, di disabilità, di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza economica, da difficoltà sociali e condizioni di dipendenza;
- c) l'eguaglianza di opportunità, in condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente sociale, ricorrendo ad interventi istituzionalizzanti solo in situazioni di necessità e di eccezionalità;
- e) il diritto alla maternità e paternità consapevoli;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) il diritto all'informazione sui diritti e risorse disponibili;
- h) la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili coi bisogni espressi;
- i) il riconoscimento di ogni cittadino quale protagonista consapevole ed attivo, artefice della propria auto realizzazione;
- j) la valorizzazione e l'integrazione delle diverse culture;
- k) la valorizzazione delle risorse del territorio e la sensibilizzazione per la promozione della solidarietà sociale;
- l) la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto organizzazione;

Art. 2 - Obiettivi dei Servizi Sociali

La Società della Salute della Lunigiana è un Consorzio istituito tra i Comuni della Zona Distretto Lunigiana (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri) e l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest per l'esercizio associato delle funzioni relative alle attività sanitarie territoriali, socio sanitarie e sociali integrate.

Il sistema integrato degli interventi e servizi sociali ha come obiettivi:

- a) il coordinamento degli interventi di politica sociale con le reti di protezione sociale, attraverso la loro integrazione con interventi sanitari, con quelli relativi alla casa, al lavoro, alla mobilità, alla formazione, all'istruzione, all'educazione, al diritto allo studio, alla cultura e al tempo libero e a tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed ad una migliore qualità di vita;
- b) la prevenzione, riduzione od eliminazione delle condizioni di disagio sociale, individuale e familiare;
- c) la promozione dell'inserimento sociale dell'individuo.

Art. 3 - Criteri informativi

In materia di interventi sociali è indispensabile confrontarsi con la varietà, la ricchezza e la profondità di bisogni, aspettative e risorse disponibili.

Nell'erogare le prestazioni sociali si dovrà tener conto:

- a) della natura del rischio/bisogno

- b) della valutazione globale della persona/nucleo
- c) della pianificazione dei costi
- d) della appropriatezza dell'intervento.

Gli interventi del Servizio Sociale rivestono un carattere di universalità e devono mirare a garantire il raggiungimento di una condizione di benessere della persona.

La loro realizzazione avviene mediante l'elaborazione di uno specifico progetto che deve essere condiviso da tutte le parti interessate (operatore/i e utente) e nel quale si definiscono obiettivi, azioni e tempi di realizzazione, con le opportune verifiche in itinere.

Il presente Regolamento disciplina:

- a) i soggetti destinatari degli interventi;
- b) la tipologia delle prestazioni
- c) le modalità di erogazione e di durata
- d) le procedure amministrative previste
- e) i criteri economici di compartecipazione degli utenti ai costi della prestazione.

CAPO II° - SOGGETTI E CRITERI D'ACCESSO

Art. 4 - Soggetti

Possono fruire degli interventi sociali, previsti dal presente Regolamento, tenuto conto delle risorse disponibili del Servizio:

- a) tutti i cittadini residenti nella Zona distretto Lunigiana che si trovino in stato di bisogno, di rischio sociale e di emarginazione;
- b) i soggetti dimoranti nella Zona distretto Lunigiana che necessitino di interventi non differibili, ai sensi della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 e s.m.i., dandone comunicazione ai rispettivi Comuni di residenza;
- c) i minori italiani e stranieri, residenti e non residenti nel territorio;
- d) i soggetti stranieri ed apolidi residenti nella Zona della Lunigiana;
- e) le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi post partum;
- f) gli stranieri con permesso umanitario di cui agli artt. 18 e 41 del T.U. 25 luglio 1998 n. 286;
- g) i richiedenti asilo e rifugiati.

Si precisa che i soggetti di cui alle lettere c,e,f,g devono essere dimoranti nella Zona Lunigiana o avere un qualche contatto con il territorio.

Art. 5 - Criteri di accesso alle prestazioni sociali

Le persone singole e/o i nuclei familiari accedono alle prestazioni ed ai servizi sociali sulla base della valutazione professionale del bisogno, da parte dell'Assistente Sociale, secondo i principi stabiliti dalla Legge L. 8 novembre 2000 n. 328, art. 2. e dalla L. R. 24 febbraio 2005 n. 41, art. 3 e s.m.i.

Secondo quanto stabilito dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 e dalla L. R. 24 febbraio 2005 n. 41, art. 7, accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema integrato i soggetti:

- a) con incapacità fisica o psichica, totale o parziale, di provvedere alle proprie esigenze;
- b) in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata;
- c) con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- d) sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.

La valutazione professionale del bisogno della persona e/o del nucleo viene effettuata dall'Assistente Sociale responsabile del caso, secondo quanto previsto dalla L.R. 24 febbraio 2005 n.41, art.7. In caso sia richiesto l'apporto di più figure professionali, la valutazione del bisogno ed il piano d'intervento verranno effettuati in maniera unitaria dagli operatori interessati, al fine di assicurare la presa in carico condivisa.

Art. 6 - Criterio di valutazione economica

Per i richiedenti le prestazioni sociali agevolate, ai fini della determinazione della compartecipazione al costo del servizio, la situazione economica viene definita in base all'ISEE, strumento introdotto dal D.gs, 31 Marzo 1998 n. 109, ed attualmente regolato dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni e secondo i criteri stabiliti nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

La compartecipazione al costo della prestazione, in caso di intervento indifferibile, per ragioni di urgenza e/o di tutela immediata, potrà venire calcolata successivamente all'erogazione della prestazione stessa e all'espletamento di eventuale istruttoria giuridica.

Art. 7 - Associazionismo e cooperazione sociale

Un ruolo fondamentale è rappresentato dal Volontariato e dalle organizzazioni del Terzo Settore, che partecipano alla programmazione, all'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo la propria specificità e secondo i principi sanciti dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 e dalla L. R. 24 febbraio 2005 n. 41 e s.m.i..

Gli organismi di partecipazione istituiti sono : la Consulta del Terzo Settore e il Comitato di Partecipazione i cui compiti sono disciplinati dallo Statuto della SdS Lunigiana.

Art. 8 - Diritto all'informazione e procedure di accesso

I cittadini devono essere informati, dei diritti di cittadinanza sociale, delle disponibilità delle prestazioni socio-sanitarie, dei requisiti per accedere, delle modalità di erogazione delle stesse, nonché della possibilità di scelta.

L'informazione si attua attraverso:

- a) segretariato sociale: presente in tutte le sedi comunali della SdS Lunigiana.
- b) Punti Insieme
- c) Punto Unico di Accesso
- d) "Carta dei Servizi";
- e) Incontri organizzati;
- f) Sito internet: www.sdslunigiana.it
- g) piano di comunicazione

L'accesso alle prestazioni ed ai servizi di cui al presente Regolamento avviene:

- a) su richiesta diretta dell'interessato;
- b) su richiesta di familiari, parenti, legale rappresentante (amministratore di sostegno, tutore ecc..)
- c) su segnalazione di altri servizi socio- sanitari;
- d) su segnalazione di Enti, soggetti privati, associazioni di volontariato;
- e) su proposta diretta del Servizio Sociale.

La richiesta viene formalizzata mediante la compilazione di appositi moduli.

Art. 9 - Tutela dei soggetti deboli

Il Servizio Sociale può segnalare all'autorità giudiziaria competente le condizioni dei soggetti e dei nuclei che si trovino in situazione di grave rischio o pregiudizio, a tutela degli stessi.

Art. 10 - Accesso ai documenti amministrativi

I soggetti che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante nei confronti di un atto e/o di un procedimento amministrativo riguardante l'erogazione di servizi e/o prestazioni del Servizio Sociale, hanno il diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo quanto regolato dalla n.241/90 e s.m.i. e dal Regolamento attuativo aziendale.

Art. 11 - Interruzioni/variazioni delle prestazioni sociali

Le prestazioni sociali possono essere interrotte, sospese o modificate qualora intervengano sostanziali cambiamenti nelle condizioni sociali all'origine dell'erogazione dell'intervento, ivi compresa l'esistenza di redditi e di beni patrimoniali non dichiarati dall'assistito e/o dai familiari, fatta salva successiva azione di rivalsa da parte della SdS Lunigiana avvalendosi dell'Ufficio Legale dell'Azienda Sanitaria di riferimento.

L'erogazione dell'intervento potrà, altresì, essere variata sulla base delle risorse effettivamente disponibili, tutelando, tuttavia, nel complesso, il soddisfacimento del/i bisogno/i emersi.

CAPO III° - SETTORI D'INTERVENTO E TIPOLOGIE DEI SERVIZI

Art. 12 - Settori di intervento

Il Servizio Sociale della SdS Lunigiana, esercita le funzioni socio - sanitarie e socio assistenziali proprie dei Comuni facenti parte del territorio della stessa, nei seguenti settori di intervento:

- a) Anziani
- b) Disabilità
- c) Infanzia, adolescenza, giovani e famiglie
- d) Salute mentale adulti
- e) Dipendenze
- f) Adulti

Art. 13 - Tipologia dei servizi

Classificazione aree d'intervento e tipologie di servizi:

ANZIANI

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Intervento economico a sostegno dell'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare
- d) Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)
- e) Inserimento in strutture semi residenziali
- f) Inserimento in strutture residenziali

DISABILITA'

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare ed aiuto personale
- d) Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.);
- e) Assistenza scolastica
- f) Inserimenti lavorativi
- g) Inserimenti in strutture semi residenziali
- h) Inserimenti in strutture residenziali (RSD)

INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVANI E FAMIGLIE

- a) Interventi di sostegno alla genitorialità
- b) Supporto educativo alle famiglie
- c) Orientamento e consulenza
- d) Adozione
- e) Affidamento familiare
- f) Inserimento in strutture residenziali
- i) Interventi educativi e ricreativi per il tempo libero
- g) Consultorio adolescenti
- h) Interventi per il sostegno a gestanti e madri in difficoltà;
- i) Mediazione linguistica
- j) Intervento economico di sostegno temporaneo all'autonomia di nuclei con minori.

SALUTE MENTALE ADULTI

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare
- d) Assistenza a scambio relazionale ed educativa
- e) Inserimenti lavorativi
- f) Inserimento in strutture semi residenziali
- g) Inserimenti in strutture residenziali

DIPENDENZE

- a) Supporto educativo e socio-riabilitativo, individuale e a gruppi;
- b) Inserimento in Borsa lavoro;
- c) Inserimento in comunità terapeutiche;
- d) Attività di prevenzione, informazione, consulenza a singoli, nuclei e istituzioni.

ADULTI

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Contributo economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare
- d) Inserimento in struttura residenziale

TITOLO II° AREE DI INTERVENTO

CAPO IV° - ANZIANI

Art. 14 - Soggetti

Gli interventi e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a favore della popolazione anziana sono rivolti alle persone che hanno compiuto il 65° anno di età.

Art. 15 - Finalità

Questi interventi hanno le seguenti finalità:

- a) mantenere l'anziano nel proprio ambiente;
- b) favorire l'attivazione della rete sociale;
- c) prevenire lo stato di non autosufficienza.

Art. 16 - Prestazioni

Gli interventi dell'Area Anziani comprendono:

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Intervento economico a sostegno dell'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare
- d) Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)
- e) Inserimento in strutture semi residenziali
- f) Inserimento in strutture residenziali

Per quanto riguarda il bisogno socio sanitario complesso, la normativa vigente, prevede l'attivazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), che effettua la valutazione multidimensionale del bisogno, relativo alle aree clinico-funzionale, cognitivo-comportamentale e socio-ambientale, definendo successivamente su tale base il Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP).

L'UVM, nella valutazione del caso, potrà essere integrata da professionalità specialistiche che si ritengono necessarie, ai fini della definizione del PAP.

Art. 17 - Intervento di sostegno sociale e riabilitativo

L'intervento di sostegno sociale e riabilitativo è un percorso strutturato di colloqui volto a favorire l'autonomia e l'autodeterminazione della persona; può assumere una valenza educativa, di accompagnamento e supporto in base agli obiettivi del progetto.

E' anche un intervento di promozione, attivazione e coordinamento delle risorse informali, delle reti di volontariato singolo o associato e di buon vicinato.

Art. 18 - Intervento economico a sostegno dell'autonomia della persona e del nucleo

L'intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo ha come finalità mantenere l'anziano nel proprio contesto di vita, soddisfare i bisogni primari e superare temporanei stati di difficoltà. Tale intervento mira a contrastare l'isolamento dell'anziano, a promuovere una migliore qualità della vita favorendo il processo di autonomie.

Ha carattere temporaneo e deve essere affiancato a strategie per rimuovere il bisogno, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel progetto, promuovendo anche l'attivazione delle reti informali e di buon vicinato.

Tale intervento economico, è compatibile con il reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 4/2019 convertito in Legge 26/2019 e, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza deve essere ricondotto nel patto di inclusione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 147/2017.

I criteri di erogazione del contributo fanno riferimento a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni"

Art. 19 - Assistenza domiciliare

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente sulla base di un Progetto Individualizzato mirato a favorire la permanenza della persona nella propria abitazione e nel proprio contesto di vita, ad integrazione e rinforzo della rete familiare e del vicinato e prevenzione della non autosufficienza

Per i criteri riguardanti la compartecipazione dell'utente al costo del servizio, si rimanda a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 20 - Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente, sulla base di un piano assistenziale personalizzato (PAP) elaborato dall'UVM attraverso l'integrazione di figure sanitarie e sociali.

Concorrono alla realizzazione del PAP il Medico di medicina generale, il Servizio Sociale e i Servizi distrettuali e specialistici, che assieme compongono l'Unità di valutazione multidisciplinare (UV.M.)

Il servizio è rivolto a persone non autosufficienti, in modo temporaneo o protratto nel tempo, affette da patologie croniche o post-acute, trattabili a domicilio ed inserite in un contesto familiare e sociale capace di accudire la persona e collaborare con i servizi territoriali.

La prestazione può essere erogata sia in forma diretta che in forma indiretta riconoscendo il lavoro di cura dell'assistente familiare regolarmente assunta.

Per i criteri riguardanti la compartecipazione dell'utente al costo della prestazione, si rimanda a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 21 - Inserimento in strutture semi residenziali per non auto e autosufficienti

Il servizio semi residenziale ha le seguenti finalità:

- a. aiutare e sostenere la famiglia nella cura e nell'assistenza dell'anziano;
- b. prevenire e limitare forme di istituzionalizzazione;
- c. mantenere le capacità residue;
- d. migliorare la qualità della vita dell'anziano e dei suoi familiari.

L'inserimento in strutture semiresidenziali per persone non autosufficienti viene effettuato sulla base del PAP elaborato dall'UVM.

Per la frequenza in tali strutture è prevista una compartecipazione giornaliera da parte dell'utenza.

Sono inoltre presenti sul territorio due strutture semi residenziali per persone autosufficienti con finalità aggregative e di socializzazione. L'inserimento in tali strutture ha luogo tramite invio del Servizio Sociale

Art. 22 - Inserimento in strutture residenziali (RSA-RA-Casa Famiglia)

L'inserimento dell'anziano in struttura è previsto laddove siano rilevate condizioni socio assistenziali o socio sanitarie non adeguate ad un percorso domiciliare

L'inserimento in RSA avviene previa valutazione del bisogno, mediante l'elaborazione di un PAP elaborato dall'UVM, contenente l'indicazione degli obiettivi, la durata, le modalità di realizzazione dello stesso e le opportune verifiche, in itinere e finale, con il consenso dell'interessato e/o dei familiari.

La persona compartecipa alla retta di ricovero secondo i criteri dell'allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

L'inserimento dell'anziano in RA e Casa Famiglia è su progetto del Servizio Sociale con la collaborazione del medico di medicina generale, è inoltre prevista la compartecipazione al costo della prestazione

Art. 22. Bis. Liste di Priorità e criteri per la redazione delle liste di priorità

In caso di richieste superiori al budget finanziario assegnato annualmente alla residenzialità, viene predisposta una lista di attesa/priorità in base ad un punteggio ottenuto tenendo conto dei criteri di cui alla tabella sotto riportata e riferiti a:

- Isogratività
- Intensità assistenziale (scheda infermieristica)
- Indice IACA
- CBI
- . Criterio Cronologico

Livello di isogravità	Intensità assistenziale	Indice IACA	Indice CBI
Isogravità 5 :punti 20	Bassa: punti 5 Media:..punti 10 Alta punti: 15	0-18: punti 20 9-23: punti 17	Da 0 a 24: punti 0
Isogravità 4 :punti 15			Da 25 a 48: punti 2
Isogravità 3 punti 10			Da 49 a 72: punti 4 Da 73 a 96 punti 6

L'ordine cronologico delle date di inserimento in lista viene utilizzato in caso di parità tra due o più utenti.

In caso di rinuncia formale al titolo di acquisto l'assistito viene cancellato dalla lista di priorità.

CAPO V° - DISABILITA'

Art. 23 - Soggetti

I soggetti che accedono alle prestazioni previste dall'area handicap sono coloro in possesso dell'Attestato di handicap, come previsto dall'art. 3 della Legge quadro 5 febbraio 1992 n°104.

Art. 24 - Finalità

Gli obiettivi dei servizi rivolti alle persone disabili sono mirati a favorire e promuoverne l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, secondo un progetto personalizzato.

Tale progetto è redatto da un' équipe, integrata, multidisciplinare.

Art. 25 - Prestazioni

Le prestazioni e gli interventi erogati per le persone disabili sono:

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare
- d) Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.);
- e) Assistenza scolastica
- f) Inserimenti lavorativi
- g) Inserimenti in strutture semi residenziali
- h) Inserimenti in strutture residenziali (RSD)

Art. 26 - Intervento di sostegno sociale e riabilitativo

L'intervento di sostegno sociale e riabilitativo è un percorso strutturato di colloqui volto a favorire l'autonomia e l'autodeterminazione della persona; può assumere una valenza educativa, di accompagnamento e supporto in base agli obiettivi del progetto.

E' anche un Intervento di promozione, attivazione e coordinamento delle risorse informali, delle reti di volontariato singolo o associato e di buon vicinato.

Art. 27 - Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo;

L'intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo ha come finalità mantenere il disabile nel proprio contesto di vita, soddisfare i bisogni primari e superare temporanei stati di difficoltà. Tale intervento mira a contrastare l'isolamento, a promuovere una migliore qualità della vita favorendo il processo di autonomie.

Ha carattere temporaneo e deve essere affiancato a strategie per rimuovere il bisogno, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel progetto, promuovendo anche l'attivazione delle reti informali e di buon vicinato.

Tale intervento economico, è compatibile con il reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 4/2019 convertito in Legge 26/2019 e, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, deve essere ricondotto nel patto di inclusione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 147/2017.

I criteri di erogazione del contributo fanno riferimento a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni"

Art. 28 - Assistenza domiciliare ed aiuto personale

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente sulla base di un Progetto Individualizzato mirato a favorire la permanenza della persona nella propria abitazione e nel proprio contesto di vita, ad integrazione e rinforzo della rete familiare e del vicinato,

Per i criteri riguardanti la compartecipazione dell'utente al costo del servizio, si rimanda a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 29 - Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente, sulla base di un piano assistenziale personalizzato (PAP) elaborato dall'UVHM attraverso l'integrazione di figure sanitarie e sociali.

Concorrono alla realizzazione del PAP il Medico di medicina generale, il Servizio Sociale e i Servizi distrettuali e specialistici, che assieme compongono l'Unità di valutazione multidisciplinare (UV.H.M.)

Il servizio è rivolto a disabili, in modo temporaneo o protratto nel tempo, affette da patologie croniche o post-acute, trattabili a domicilio ed inserite in un contesto familiare e sociale capace di accudire la persona e collaborare con i servizi territoriali.

La prestazione può essere erogata sia in forma diretta che in forma indiretta riconoscendo il lavoro di cura dell'assistente familiare regolarmente assunta.

Per i criteri riguardanti la compartecipazione dell'utente al costo della prestazione, si rimanda a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 30 - Assistenza scolastica

E' un intervento socio educativo finalizzato ad agevolare l'inserimento agli alunni disabili nella scuola, tale intervento è previsto per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Tale assistenza viene realizzata secondo quanto stabilito nel Progetto Educativo Individualizzato, redatto dalla scuola e dai servizi socio-sanitari e condiviso dalla famiglia.

Art. 31 - Inserimenti lavorativi

L'inserimento lavorativo è rivolto alle persone riconosciute invalidi civili e con eventuale collocamento mirato, come previsto dalla L. 12 marzo 1999 n. 68.

Il Progetto Individualizzato di intervento viene elaborato dal Servizio per l'Inserimento Lavorativo (S.I.L.) ed ha la funzione di accompagnamento del soggetto durante un percorso di autonomia nel mondo del lavoro, verificandone periodicamente l'andamento.

E' finalizzato a sostenere e facilitare i percorsi di autonomia individuale e di integrazione sociale di soggetti con ridotte capacità psico – fisiche.

Tali percorsi vengono differenziati in:

- a) Inserimento Lavorativo Socio Assistenziale (I.L.S.A.);
- b) Tirocinio di Addestramento Lavorativo (T.A.L.);
- c) Borsa Lavoro (B.L.);
- d) Soggiorno di Lavoro (S.L.).

Art. 32 - Inserimento in strutture semi residenziali

Il servizio semi residenziale ha le seguenti finalità :

- a. offrire un qualificato supporto professionale alle persone inserite, favorendo momenti di socializzazione e valorizzando l'interazione con il contesto sociale in cui il centro è collocato;
- b. divenire luogo di ascolto per le famiglie e di promozione di momenti di confronto su tematiche di comune interesse, sfruttando sinergie con il volontariato, l'associazionismo ed il terzo settore;
- c. mantenere le capacità residue e incrementare le autonomie personali
- d. ridurre il ricorso ad istituzionalizzazioni improprie.

Nella Zona distretto Lunigiana sono presenti tre Centri diurni per la socializzazione dei soggetti con handicap, che possono accogliere fino ad un massimo di n. 15 ospiti ciascuno. L'inserimento avviene sulla base di un Progetto Individualizzato (PI) redatto dall'équipe multidisciplinare (UVHM).

Il limite d'età per l'ammissione ai Centri è di 16 anni; la permanenza non potrà superare il compimento del 65° anno d'età.

E' prevista la compartecipazione al costo della prestazione, da parte dell'utenza, mediante il versamento di un contributo mensile.

Art. 33 - Inserimento in strutture residenziali (R.S.D.)

L'inserimento del disabile in struttura è previsto laddove siano rilevate condizioni socio assistenziali o socio sanitarie non adeguate ad un percorso domiciliare

L'inserimento avviene previa valutazione del bisogno, mediante l'elaborazione di un PAP elaborato dall'UVHM, contenente l'indicazione degli obiettivi, la durata, le modalità di realizzazione dello stesso e le opportune verifiche, in itinere e finale, con il consenso dell'interessato e/o dei familiari.

La persona compartecipa alla retta di ricovero secondo i criteri dell'allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni"

CAPO VI° - INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVANI E FAMIGLIE

Art. 34 - Soggetti

I soggetti che accedono alle prestazioni dell'Area Infanzia, Adolescenza, Giovani e Famiglie sono i cittadini singoli o i nuclei, con minori, italiani e stranieri, residenti nella Zona distretto Lunigiana.

I minori stranieri presenti nel territorio ai quali vengono riconosciuti i diritti civili, economici, sociali e culturali previsti dalla convenzione internazionale dell'ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata in Italia con la Legge 5 settembre 1997 n°176, purché si trovino in stato di necessità ed urgenza.

Art. 35 - Finalità

Gli interventi e i servizi per l'infanzia, adolescenza, giovani e famiglie perseguono i seguenti obiettivi:

- a) promuovere il benessere e la tutela dei diritti dei minori, valorizzando e sostenendo le risorse familiari, per una crescita sociale e civile;
- b) favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, attraverso interventi multidisciplinari di sostegno alla genitorialità,
- c) predisporre interventi di sostegno sociale integrato anche attraverso la valorizzazione e attivazione delle reti di comunità
- d) avviare azioni di prevenzione del disagio giovanile

Art. 36 - Prestazioni

Le prestazioni e gli interventi, realizzati sulla base di un progetto personalizzato, erogati nell'area Infanzia, Adolescenza, Giovani e Famiglie sono:

- a) Interventi di sostegno alla genitorialità
- b) Supporto educativo alle famiglie
- c) Orientamento e consulenza
- d) Adozione
- e) Affidamento familiare
- f) Inserimento in strutture residenziali
- g) Interventi educativi e ricreativi per il tempo libero
- h) Consultorio adolescenti
- i) Interventi per il sostegno a gestanti e madri in difficoltà;
- j) Mediazione linguistica
- k) Intervento economico di sostegno temporaneo all'autonomia di nuclei con minori.

Art. 37 - Interventi di sostegno alla genitorialità

Tali interventi si pongono come obiettivo quello di affiancare e sostenere i genitori nello svolgimento del proprio ruolo, nel rispetto prioritario dei bisogni di istruzione, educazione, mantenimento ed assistenza morale dei propri figli in considerazione delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Tali interventi vengono elaborati in ambito di una progettualità multidisciplinare, volta a sostenere le figure genitoriali nei vari aspetti della vita: relazionale, educativo, psicologico, domiciliare, lavorativo, scolastico e ludico ricreativo.

Art. 38 - Supporto educativo alle famiglie

L'intervento viene realizzato da personale qualificato nell'ambito di una progettualità multidisciplinare di sostegno alla famiglia e si può articolare attraverso:

- a) osservazioni strutturate svolte presso una sede predisposta e osservazioni svolte in ambiente domestico;
- b) colloqui di sostegno educativo;
- c) assistenza educativa domiciliare;
- d) tutoraggio ed accompagnamento all'autonomia.

Art. 39 - Orientamento e consulenza

L'intervento si realizza nell'ambito di un progetto multidisciplinare di sostegno alla famiglia e/o di sola informazione/indirizzo.

Si realizza attraverso colloqui di servizio sociale professionale, volti all'orientamento e all'informazione e/o accompagnamento ad altri servizi.

Art. 40 - Adozione

L'Adozione è prevista a favore di quei minori, italiani e stranieri, per i quali l'autorità minorile abbia dichiarato lo "stato di adottabilità", cioè abbia constatato l'abbandono morale, materiale ed affettivo dei genitori naturali nei confronti della prole. Lo spirito dell'intervento si fonda su due principi fondamentali:

- il diritto del minore a crescere nella propria famiglia;
- il diritto ad essere amato e curato anche quando la famiglia ne sia impedita, secondo il dettato della L. 4 maggio 1983 n. 184, così come modificata dalla L. 28 marzo 2001 n. 149 e s.m.i.

Il Servizio Sociale, unitamente a quello di psicologia, deve avviare indagini sullo stile di vita degli aspiranti adottanti, fornendo, attraverso una relazione dettagliata, su moduli appositi, tutti gli elementi conoscitivi utili al Tribunale Minorenni che emetterà la valutazione dell'idoneità.

Questo percorso avviene mediante colloqui psico-sociali, con lo scopo di esaminare le motivazioni che hanno portato la coppia o la famiglia a decidere di adottare un minore, valutando anche le capacità di fronteggiare le problematiche che potrebbero derivarne.

Art. 41 - Affidamento familiare

Nei casi in cui si ravvisi la necessità, possono essere attivate, consensualmente con la famiglia d'origine o su dispositivo dell'autorità giudiziaria, le procedure di affidamento familiare, a tempo pieno o part-time, per periodi limitati di tempo e sulla base di progetti personalizzati d'intervento.

L'affidamento familiare prevede un contributo economico mensile, erogato in favore della famiglia affidataria, volto a sostenere le spese necessarie al mantenimento del minore inserito.

Le modalità di attuazione dell'affidamento familiare avvengono secondo quanto indicato nella Legge 19 ottobre 2015, n. 173 recante "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare".

Art. 42 - Inserimento in strutture residenziali

Il servizio prevede l'inserimento temporaneo dei minori presso strutture residenziali di accoglienza in via d'urgenza, su mandato dell'autorità giudiziaria, oppure quando previsto da una progettualità multidisciplinare condivisa con la famiglia d'origine.

Le strutture devono possedere i requisiti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento richiesti ai sensi della normativa vigente.

Art. 43 - Interventi educativi e ricreativi per il tempo libero.

Gli interventi educativi e/o ricreativi per il tempo libero si realizzano all'interno dei Centri giovanili.

I Centri giovanili sono un luogo d'incontro, aggregazione spontanea, scambio di esperienze e di socializzazione. Sono gratuiti ed aperti a tutti.

Ogni Centro è portatore di una propria storia, di una propria identità ma le finalità che vengono perseguite sono le stesse.

La metodologia seguita fa riferimento a modelli teorici riguardanti lo studio delle dinamiche di gruppo; dunque, modelli che tengono conto della stretta connessione tra aspetti

relazionali ed emozionali, cognitivi ed operativi. A tal fine si avvalgono del supporto offerto dalle attività di tipo laboratoriale.

Art. 44 - Consultorio Adolescenti

Il Consultorio Adolescenti lavora in rete con le altre strutture educative del territorio, rivolte a prevenire il disagio minorile, mediante una programmazione unitaria ed omogenea degli interventi.

All'interno vi opera un'équipe multiprofessionale.

Art. 45 - Interventi per il sostegno a gestanti e madri in difficoltà

Le donne gestanti, in situazione di difficoltà, possono rivolgersi al Servizio Sociale per essere accompagnate e sostenute da operatori qualificati durante tutta la gravidanza.

E' previsto l'accesso al progetto aziendale "Mamma Segreta", nel caso in cui la madre decida di non tenere il bambino.

Le modalità di attuazione degli interventi sono coordinate su Area Vasta.

Art. 46 - Mediazione linguistica

Il mediatore è colui che, grazie alla conoscenza di cultura di base e di lingua straniera, permette la trasposizione/traduzione dei concetti da una lingua all'altra, favorendo così i rapporti interpersonali e l'integrazione sociale con le persone migranti.

Art 47. Intervento economico di sostegno temporaneo all'autonomia di nuclei con minori

L'intervento economico viene erogato, temporaneamente per arginare e prevenire situazioni di disagio delle famiglie che si possono ripercuotere sulla vita del minore.

L'obiettivo dell'intervento è inteso come supporto temporaneo al fine di garantire il benessere del minore.

Tale intervento economico, è compatibile con il reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 4/2019 convertito in Legge 26/2019 e, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, deve essere ricondotto nel patto di inclusione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 147/2017.

L'assegnazione di tale intervento economico avviene secondo i criteri contenuti nell'allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni"

CAPO VII° - SALUTE MENTALE ADULTI

Art. 48 - Soggetti

Accedono agli interventi gli utenti, in carico all'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti (UFSMA), che presentano disagio mentale e che necessitano di essere reintegrati nella società e nel mondo del lavoro.

Art. 49 - Finalità

Gli interventi sono rivolti ai soggetti con disagio psichico e si prefiggono:

- a) l'individuazione precoce del disagio, in una prospettiva di prevenzione e promozione della salute e del benessere della persona;
- b) l'integrazione e l'inserimento nell'ambito del contesto sociale e lavorativo;
- c) la prevenzione di forme di emarginazione e di esclusione sociali.

Art. 50 - Prestazioni

Gli interventi sociali nell'area della Salute Mentale Adulti comprendono:

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo

- b) Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare
- d) Assistenza a scambio relazionale ed educativa
- e) Inserimenti lavorativi
- f) Inserimento in strutture semi residenziali
- g) Inserimenti in strutture residenziali

Art. 51 - Intervento di sostegno sociale e riabilitativo

L'intervento di sostegno sociale e riabilitativo è un percorso strutturato di colloqui volto a favorire l'autonomia e l'autodeterminazione della persona; può assumere una valenza educativa, di accompagnamento e supporto in base agli obiettivi del progetto.

E' anche un intervento di promozione, attivazione e coordinamento delle risorse informali, delle reti di volontariato singolo o associato e di buon vicinato.

Art. 52 - Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo

L'intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo ha come finalità mantenere la persona con disagio mentale nel proprio contesto di vita, soddisfare i bisogni primari e superare temporanei stati di difficoltà.

Tale intervento mira a contrastare l'isolamento, a promuovere una migliore qualità della vita favorendo il processo di autonomia.

Ha carattere temporaneo e deve essere affiancato a strategie per rimuovere il bisogno, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel progetto, promuovendo anche l'attivazione delle reti informali e di buon vicinato.

Tale intervento economico, è compatibile con il reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 4/2019 convertito in Legge 26/2019 e, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, deve essere ricondotto nel patto di inclusione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 147/2017.

I criteri di erogazione del contributo fanno riferimento a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 53 - Assistenza domiciliare

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente sulla base di un Progetto Individualizzato elaborato dall'equipe multidisciplinare mirato a favorire la permanenza della persona con disagio mentale nella propria abitazione e nel proprio contesto di vita, ad integrazione e rinforzo della rete familiare e del vicinato,

Ha la duplice finalità di favorire il recupero delle capacità di cura di se e del proprio ambiente e delle abilità relazionali e sociali.

Art. 54 - Assistenza a scambio relazionale ed educativo

Questa forma di assistenza viene svolta dalla figura del Facilitatore sociale ed ha come finalità il recupero delle capacità socio-relazionali delle persone con disagio mentale.

Art. 55 - Inserimenti lavorativi

L'inserimento lavorativo è rivolto alle persone con disagio mentale

Il Progetto Individualizzato di intervento viene elaborato dall'equipe multidisciplinare e accompagna il soggetto durante un percorso di autonomia nel mondo del lavoro, verificandone periodicamente l'andamento.

E' finalizzato a sostenere e facilitare i percorsi di autonomia individuale e di integrazione sociale di soggetti con ridotte capacità psico-fisiche.

Tali percorsi vengono differenziati in:

- a) Inserimento Lavorativo Socio Assistenziale (I.L.S.A.);
- b) Tirocinio di Addestramento Lavorativo (T.A.L.);

- c) Borsa Lavoro (B.L.);
- d) Soggiorno di Lavoro (S.L.).

Art. 56 - Inserimenti in strutture semi residenziali

Il servizio semi residenziale ha le seguenti finalità :

- a) offrire un qualificato supporto professionale alle persone inserite, favorendo momenti di socializzazione e valorizzando l'interazione con il contesto sociale
- b) divenire luogo di ascolto per le famiglie e di promozione di momenti di confronto su tematiche di comune interesse, sfruttando sinergie con il volontariato, l'associazionismo ed il terzo settore;
- c) mantenere le capacità residue e incrementare le autonomie personali;
- d) ridurre il ricorso ad istituzionalizzazioni improprie;
- e) promozione di spazi aggregativi e di tempo libero per sostenere la socializzazione e l'inserimento nel contesto di vita e sensibilizzazione della comunità locale.

Nella Zona distretto Lunigiana sono presenti due Centri diurni per attività diurne di aggregazione.

L'accesso ai medesimi avviene su invio dell'equipe multidisciplinare.

Art. 57 - Inserimento in strutture residenziali (Struttura Residenziale, Gruppo appartamento-Casa famiglia)

Struttura Residenziale

L'inserimento della persona con disagio mentale in struttura residenziale è previsto laddove siano rilevate condizioni socio assistenziali o socio sanitarie non adeguate ad un percorso domiciliare.

L'inserimento avviene previa valutazione del bisogno, mediante l'elaborazione di un Progetto Individualizzato elaborato dall'equipe multidisciplinare contenente l'indicazione degli obiettivi, la durata, le modalità di realizzazione dello stesso e le opportune verifiche, in itinere e finale, con il consenso dell'interessato e/o dei familiari.

La persona partecipa alla retta di ricovero secondo i criteri dell'allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Gruppo appartamento

E' un nucleo abitativo a capienza limitata, (max 3/5 persone) che opera in regime di residenzialità, rivolto a soggetti con un buon grado di autonomia. Si accede mediante progetto individualizzato elaborato dall'equipe multidisciplinare.

E' prevista una quota di compartecipazione al costo della prestazione.

Casa famiglia

La Casa Famiglia ospita persone con disagio mentale, consente di promuovere la realizzazione di un percorso di autonomia personale e riabilitativa attraverso:

- a) il potenziamento delle risorse personali
- b) la responsabilizzazione e l'accompagnamento verso una progressiva gestione autonoma del quotidiano
- c) la promozione del benessere psicofisico
- d) la conservazione delle relazioni familiari.

L'inserimento dell'ospite avviene attraverso un progetto terapeutico individualizzato.

E' prevista una quota di compartecipazione al costo della prestazione.

CAPO VIII° - DIPENDENZE

Art. 58 - Soggetti

Gli interventi nell'area delle dipendenze sono rivolti a soggetti che presentano problematiche relative alla sfera della dipendenza.

Art. 59 - Finalità

Gli interventi sono finalizzati:

- a) al superamento della situazione di disagio dovuta all'abuso di sostanze stupefacenti ed altre forme di abuso o dipendenza;
- b) alla promozione di sani stili di vita, rivolti in particolare alle fasce giovanili e a quelle a maggior rischio di emarginazione;
- c) alla collaborazione con la rete dei soggetti pubblici e privati presenti sul territorio;
- d) alla programmazione di interventi rivolti alla riabilitazione ed al reinserimento sociale

Art. 60 - Prestazioni

Gli interventi nell'area delle dipendenze riguardano:

- a) Supporto educativo e socio-riabilitativo, individuale e a gruppi;
- b) Inserimento in Borsa lavoro;
- c) Inserimento in comunità terapeutiche;
- d) Attività di prevenzione, informazione, consulenza a singoli, nuclei e istituzioni.

Art. 61 - Supporto educativo e socio-riabilitativo, individuale e a gruppi

L'intervento di sostegno sociale e riabilitativo è un percorso strutturato di colloqui volto a favorire l'autonomia e l'autodeterminazione della persona; può assumere una valenza educativa, di accompagnamento e supporto in base agli obiettivi del progetto.

E' anche un Intervento di promozione, attivazione e coordinamento delle risorse informali, delle reti di volontariato singolo o associato e di buon vicinato.

E' un intervento di sostegno rivolto a utenti inseriti in programmi riabilitativi, è finalizzato a promuovere comportamenti e stili di vita adeguati.

Art. 62 - Inserimento lavorativo

L'intervento è denominato "Borsa lavoro", è rivolto a soggetti in carico al Ser.D, inseriti in programmi socio-terapeutici, per facilitare il riacquisto di abilità e competenze in campo lavorativo.

Ha una durata massima di due anni ed è prevista un'attività di monitoraggio e l'erogazione di un incentivo economico a titolo di rimborso spese e copertura della posizione INAIL.

Art. 63 – Inserimento in comunità terapeutica

E' un intervento avente carattere residenziale, attuato sulla base di un progetto socio-riabilitativo, concordato con l'interessato e l'équipe multi professionale.

L'inserimento avviene presso strutture comunitarie convenzionate con le rispettive Regioni.

Art. 64 - Attività di prevenzione, informazione, consulenza a singoli, nuclei e istituzioni

Tale attività è rivolta alla popolazione giovanile e scolastica, in particolare agli adolescenti; viene programmata mediante percorsi assistenziali integrati con i Servizi e con le agenzie di socializzazione del territorio, per facilitare la messa in rete di tutte le risorse disponibili.

CAPO IX° - ADULTI

Art. 65 - Soggetti

Gli adulti sono i soggetti residenti nella Zona della Lunigiana, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che non presentano problematiche tali da dover essere prese in carico da servizi specialistici, ma che vivono una situazione di disagio e di isolamento sociale.

Art. 66 – Finalità

Gli interventi sono finalizzati:

- a) Al sostegno temporaneo del disagio socio- economico
- b) Al sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Alla prevenzione di forme di emarginazione e di esclusione sociale.

Art. 67 – Prestazioni

Gli interventi erogati per gli adulti sono:

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare
- d) Inserimento in Casa famiglia

Art. 68 - Intervento di sostegno sociale e riabilitativo

L'intervento di sostegno sociale e riabilitativo è un percorso strutturato di colloqui volto a favorire l'autonomia e l'autodeterminazione della persona; può assumere una valenza educativa, di accompagnamento e supporto in base agli obiettivi del progetto.

E' anche un Intervento di promozione, attivazione e coordinamento delle risorse informali, delle reti di volontariato singolo o associato e di buon vicinato.

Art. 69 - Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo

L'intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo ha come finalità mantenere la persona nel proprio contesto di vita, soddisfare i bisogni primari e superare temporanei stati di difficoltà.

Tale intervento mira a contrastare l'isolamento, a promuovere una migliore qualità della vita favorendo il processo di autonomia.

Ha carattere temporaneo e deve essere affiancato a strategie per rimuovere il bisogno, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel progetto, promuovendo anche l'attivazione delle reti informali e di buon vicinato.

Tale intervento economico, è compatibile con il reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 4/2019 convertito in Legge 26/2019 e, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, deve essere ricondotto nel patto di inclusione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 147/2017.

I criteri di erogazione dell'intervento economico fanno riferimento a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni"

Art. 70 - Assistenza domiciliare sociale

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente sulla base di un Progetto Individualizzato mirato a favorire la permanenza della persona nella propria abitazione e nel proprio contesto di vita, ad integrazione e rinforzo della rete familiare e del vicinato,

Per i criteri riguardanti la compartecipazione dell'utente al costo del servizio, si rimanda a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 71 - Inserimento in Casa famiglia

La Casa Famiglia ospita persone con disagio sociale, promuove la realizzazione di un percorso di autonomia personale attraverso:

- a) il potenziamento delle risorse personali
- b) la responsabilizzazione e l'accompagnamento verso una progressiva gestione autonoma del quotidiano
- c) la promozione del benessere psicofisico
- d) la conservazione delle relazioni familiari.

L'inserimento dell'ospite avviene attraverso un progetto individualizzato.

E' prevista una quota di compartecipazione al costo della prestazione.

CAPO X° - NORME FINALI

Art. 72- Deroghe

In casi di eccezionalità ed in presenza di problematiche sociali particolarmente significative, il Servizio Sociale ed i servizi coinvolti possono erogare interventi in deroga a quanto previsto nel presente Regolamento, in virtù dell'autonomia tecnico-funzionale e di giudizio.

Art. 73 - Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'intervento, ovvero di concessione ritenuta inadeguata o qualora sorgessero controversie in merito all'eventuale richiesta di compartecipazione alla spesa da parte dell'interessato, questo, o chi per esso, può presentare ricorso al legale rappresentante della SdS Lunigiana nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nei 30 giorni successivi, il legale rappresentante della SdS Lunigiana, darà formale risposta all'interessato.

Art. 74 - Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati sensibili e personali degli interessati avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo n. 196/2003 "Norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali". e s.m.i.

Art. 75 - PAECO

Il presente regolamento include l'Allegato: "Parametri Economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.